

395. Decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946 n. 49. Cessazione dello stato di guerra e passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace.

Questo decreto è stato pubblicato in GU 5 marzo 1946 n. 54, ed è entrato in vigore il 20 marzo 1946.

Il Capo provvisorio dello Stato

In virtù della autorità a Noi delegata;

Visto il regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415 con cui vennero approvati i testi della legge di guerra e della legge di neutralità;

Vista la legge 16 dicembre 1940, n. 1902 recante variazioni ed aggiunte al testo della legge di guerra;

Vista la legge 19 dicembre 1940, n. 1994, recante nuove norme circa il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica;

Visto il regio decreto 10 marzo 1941, n. 618, con cui venne approvato il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici nel territorio dello Stato;

Visto il regio decreto legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, recante nuove norme sulle aziende appartenenti a persone di nazionalità nemica;

Visto il regio decreto 10 giugno 1940, n. 566, con cui venne disposta la applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Visti i regi decreti 11 giugno 1940, n. 567 e 4 agosto 1943, n. 714, concernenti la dichiarazione dello stato di guerra nei territori dello Stato;

Visto il comunicato della presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente lo stato di guerra con la Germania, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno n. 5 dell'11 gennaio 1945;

Visto il comunicato della presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente lo stato di guerra con il Giappone, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno n. 116, dell'11 agosto 1945;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 febbraio 1945 n. 36, concernente la revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonché alle persone fisiche e giuridiche, aventi la nazionalità degli Stati stessi;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1945, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132, del 3 novembre 1945, concernente la adozione delle Proclaimed Lists e Statutory Lists delle Nazioni Unite, e visto le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulla disciplina del cittadini in tempo di guerra, approvato con regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611 e visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1612;

Visto l'articolo 4 del decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, primo Ministro segretario di Stato, Ministro per gli affari esteri e ad interim per l'Africa italiana, di concerto con gli altri Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

1. L'applicazione della legge di guerra e lo stato di guerra cessano il 15 aprile 1946.

2. Nei confronti delle persone fisiche e giuridiche dei Paesi contro i quali l'Italia ha dichiarato la guerra, dopo l'8 settembre 1943, continuano ad applicarsi le disposizioni dei capi II e III, del titolo V, del testo della legge di guerra approvato con il regio decreto 8 luglio 1938 n. 1415, relativo al trattamento dei beni nemici ed ai rapporti economici con lo Stato nemico e le persone di nazionalità nemica, e le successive disposizioni emanate nella materia medesima, nonché le norme penali che a dette disposizioni si riferiscono.

Resta, altresì, ferma l'applicazione delle Proclaimed Lists and Statutory Lists, adottate con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1945,

pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132, del 3 novembre 1945, e successivamente modificate. E' fatta salva la facoltà di modificare le liste predette, nei modi previsti dall'art. 325 del testo della legge di guerra, approvato con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415.

Con separato provvedimento, sarà regolato il passaggio dalla legislazione penale militare di guerra a quella di pace, salva restando frattanto, l'applicazione delle norme vigenti e delle disposizioni concernenti l'ordinamento della giustizia militare in tempo di guerra.

3. Tutti i provvedimenti di mobilitazione per il servizio del lavoro sono revocati.

4. Tutte le norme giuridiche e gli atti amministrativi o giudiziari, aventi carattere temporaneo in relazione alla durata delle ostilità o della guerra, cessano di avere effetto alla data stabilita nell'art. 1, salvo, a decorrere dalla stessa data, l'ulteriore periodo di efficacia da essi previsto.

Alla data predetta devono essere altresì riferiti tutti gli altri termini stabiliti in relazione alla cessazione delle ostilità o della guerra.

I termini riferentesi alla conclusione della pace od alla firma del relativo trattato restano invariati. Le disposizioni dei comma precedenti valgono anche per gli atti giuridici posti in essere dai privati, sempreché non risulti una diversa intenzione.

5. Nei territori ancora soggetti al governo militare alleato, il presente decreto entrerà in vigore il giorno in cui sarà reso esecutivo con disposizione del governo medesimo, o, in mancanza, il giorno del ritorno di detti territori all'amministrazione italiana.

Qualora l'entrata in vigore nei territori indicati nel comma precedente sia successiva al 15 aprile 1946, il provvedimento avrà effetto dalla data dell'entrata in vigore.